



D.R. n. 120 del 3.4.2020

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale, e, in particolare, l'art. 16, lettera m);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6" e i successivi decreti del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e del 11 marzo 2020, tutti recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020 con il quale, in attuazione dei menzionati provvedimenti normativi, sono state dettate disposizioni con riferimento alle attività didattiche, curriculari, formative, seminariali, convegnistiche, sportive, ricreative, di ristoro, nonché alle procedure concorsuali e alle attività di ricerca, sperimentazione e di terza missione universitaria e di servizio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

Vista la circolare del Direttore Generale prot. 3114 del 13 marzo 2020, avente ad oggetto disposizioni in materia di lavoro agile;

Visto il decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020 di adozione del "Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed, in particolare, l'art. 87, comma 1, che dispone che "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la semplificazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 101 del sopra citato decreto-legge n. 18/2020 che contiene "Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;



D.R. n. 120 del 3.4.2020

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, l'art. 1, lett. p), s) e t), e dell'art. 2, comma 3;

Vista la Circolare del Direttore Generale prot. 3550 del 25 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) per contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19 (c.d. Coronavirus)”;

Visto il decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020 di adozione del “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento in modalità a distanza delle prove d'esame di profitto e finali”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 88 del 2 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1, comma 1, dispone che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Preso Atto che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di contagio, dette misure straordinarie, oggetto di proroga, continuano ad essere applicate sull'intero territorio nazionale;

Sentiti i Direttori di Dipartimento;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione delle disposizioni dettate dalle disposizioni normative citate in premessa e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, finalizzato al contrasto e al contenimento dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entrano in vigore dal 4 aprile 2020, senza soluzione di continuità rispetto ai provvedimenti rettorali n. 86 del 13 marzo 2020 e collegati, le misure appresso indicate:

1. Sono sospese, fino a tutto il 13 aprile 2020, le sedute di laurea in presenza. Lo svolgimento di tali sedute avviene esclusivamente a distanza con le modalità di cui al decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.



D.R. n. 120 del 3.4.2020

2. E' sospeso, fino a tutto il 13 aprile 2020, lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

a) didattiche e curriculari in presenza ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, post-lauream. Tali attività, unitamente alle prove d'esame di profitto, sono svolte esclusivamente a distanza con le modalità di cui al decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020. Al fine di minimizzare il possibile accumulo di ritardi nella progressione della carriera studentesca, agevolando la programmazione del sostenimento degli esami da parte degli Studenti, i singoli Dipartimenti garantiscono un adeguato calendario di appelli d'esame di profitto curriculari, anche successivi al termine della sospensione sopra indicato, assicurandone la pubblicità sui siti istituzionali. Successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, è assicurato, nei tempi e nei modi che saranno individuati e definiti dai singoli Dipartimenti, l'eventuale recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti, per ragioni comunque legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni.

b) congressi, convegni, seminari, manifestazioni, attività sportive e ricreative, in presenza;

c) missioni, viaggi e trasferte fuori sede, di medio e lungo raggio, anche extranazionale, fatti salvi eventuali casi per giustificati motivi rilevanti e inderogabili;

d) procedure concorsuali in presenza; la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità a distanza nel rispetto del principio di pubblicità. Le procedure concorsuali a distanza sono regolate dal decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020;

e) rientro nelle residenze universitarie degli studenti che, alla data di entrata in vigore del decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020, non risultassero già presenti.

f) riunioni di lavoro in presenza che comportino assembramenti, comprese le sedute degli organi collegiali a livello centrale e dipartimentale; tali riunioni avvengono esclusivamente a distanza con le modalità regolate dal decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020;

g) attività in presenza di ricerca e sperimentazione, fatti salvi, se autorizzati, i casi indifferibili non compatibili con la modalità telematica, nonché attività in presenza di terza missione universitaria.

3. Fino a tutto il 13 aprile 2020, il lavoro agile rimane la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. Restano



D.R. n. 120 del 3.4.2020

ferme le disposizioni dettate con gli Atti direttoriali richiamati in premessa e adottati in attuazione del decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020 e dell'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

4. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle disposizioni e norme conseguenti.

5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 3 aprile 2020

Il Rettore

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

f.to Prof. Ottavio Amaro